

Mutuo - Surroga - Ritardo – Responsabilità dell’intermediario - Centrale dei rischi – Segnalazioni pregiudizievoli – Rinegoziazione condizioni mutuo - Infondatezza

(cod. civ., artt. 1337 e 2043; d. lgs. n. 385/1993, art. 120 quater)

TESTO:

FATTO

Il ricorrente – titolare di un contratto di mutuo fondiario stipulato originariamente con altro intermediario – lamenta che, a fronte di formale richiesta di surroga attiva nel rapporto del 27/01/2015 – l’operazione si sia perfezionata solo il successivo 22/09/2015 con la stipula del relativo contratto. Il ritardo è dipeso dall’intermediario resistente, subentrante nel rapporto di mutuo, che ha “ingiustificatamente” protratto l’istruttoria della pratica “per oltre 7 mesi (...) adducendo a motivazione dei ritardi la necessità dei controlli e verifiche del corretto comportamento dei clienti attraverso la consultazione degli archivi di sistema tra cui la Centrale Rischi di Banca d’Italia dai quali sarebbero emersi “ripetuti sconfinamenti”. Il ricorrente contesta le motivazioni addotte dall’Intermediario, in quanto dall’estratto della propria posizione debitoria richiesto nella Banca dati gestita da CRIF “non emergeva nulla che riguardasse anche solo potenzialmente un ritardo nel pagamento”, né l’intermediario resistente gli ha mai fornito la documentazione comprovante i “ripetuti sconfinamenti”. Il termine di due mesi avrebbe rappresentato un lasso di tempo “ragionevole” per la conclusione della istruttoria per la portabilità del finanziamento. Il ricorrente ha, quindi, chiesto il risarcimento dei danni: i) patrimoniali subiti, pari a Euro 1.477,92, per la violazione delle norme in materia di buona fede precontrattuale (artt. 1337 e 2043 c.c.), dell’art. 22 del Codice del Consumo per l’omissione di informazioni rilevanti in merito alla pratica di surroga, calcolati come differenza tra gli interessi passivi pagati sulle rate del mutuo originario nei mesi compresi da aprile ad agosto 2015 ed quelli che gli sarebbero stati applicati da altro intermediario per il medesimo periodo; ii) non patrimoniali, ravvisando nella condotta dell’intermediario “la violazione del diritto inviolabile alla difesa ex art 24. cost..e del diritto all’onore e alla reputazione personale ex artt. 2 e 3 della Cost.”; danni quantificati in complessivi Euro 20.000,00, di cui Euro 15.000,00 a favore del ricorrente ed Euro 5.000,00 a favore della cointestataria.

Con le proprie controdeduzioni, l’intermediario resistente ha precisato quanto segue:

- nel corso dell’istruttoria “è emersa la presenza di alcune segnalazioni pregiudizievoli a carico del cliente in particolare nell’ambito della consultazione della C.R. (CENTRALE RISCHI DI BANCA DI ITALIA) e non in CRIF, come il cliente ha continuato a ribadire sia nel reclamo sia nell’ambito del presente ricorso”;
- la circostanza che le iscrizioni pregiudizievoli riguardavano la CR è stata “sin da subito precisata al cliente”, che tuttavia ha continuato erroneamente a fare le proprie ricerche in CRIF;
- quanto alla durata dell’istruttoria, il foglio informativo sulle condizioni della portabilità del mutuo in esame indica espressamente la durata dell’operazione di surroga nel termine “massimo di 180 giorni”;

- proprio in ragione delle sopra riscontrate segnalazioni pregiudizievoli del cliente, gli è stata richiesta una integrazione della documentazione per il completamento della pratica, consegnata in data 5 marzo 2015;
- nelle more dell'istruttoria della pratica, il cliente "ha richiesto per ben due volte che venisse praticato uno sconto sul tasso originariamente pattuito"; tale richiesta - conclusasi con l'applicazione di uno spread più favorevole per il ricorrente rispetto a quello originariamente pattuito (1,80% rispetto al 2,15 %) – è passata attraverso un proprio iter autorizzativo che ha "ulteriormente dilatato il procedimento istruttorio complessivo";
- "Quanto alle accuse di violazione dell'art. 1337 c.c., è evidente come si basino su un errato presupposto e cioè sull'infondata accusa rivolta all'intermediario resistente di avere evidenziato segnalazioni negative in realtà inesistenti";
- risultano infondate le richieste di risarcimento del danno per non avere concluso l'operazione desiderata entro aprile 2015, laddove i tempi di istruttoria indicati nella documentazione contrattuale fanno riferimento a 180 giorni.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio attiene alla valutazione della condotta tenuta dall'intermediario resistente con riferimento all'operazione di surroga di un mutuo richiesta dal ricorrente e che, secondo quanto lamentato dal ricorrente, sarebbe stata completata con ingiustificato ritardo. Il Collegio rileva anzitutto che è pacifico tra le parti che la richiesta di surroga sia stata presentata dal ricorrente il 27 gennaio 2015 e che l'operazione si sia poi conclusa il successivo 22 settembre 2015. Risulta, inoltre, documentalmente che la richiesta di colloquio interbancario risale al 1° settembre 2015. Ciò premesso, al riguardo vengono in rilievo: i) le previsioni del foglio informativo relativo al contratto di mutuo, che in relazione alla durata della istruttoria per il completamento dell'operazione di surroga, indicano chiaramente in "180 giorni" il termine massimo; previsioni riportate anche nel prospetto di sintesi allegato al contratto concluso dal ricorrente; ii) la circostanza, documentata dall'intermediario resistente, della sussistenza di alcune segnalazioni pregiudizievoli in Centrale Rischi a carico del ricorrente, che hanno inevitabilmente dilatato i termini per le attività istruttorie; iii) la richiesta avanzata dal ricorrente nell'aprile 2015 di rinegoziazione delle condizioni del mutuo. A fronte, infatti, di uno spread del 2,15% sul tasso di interesse base originariamente indicato nella richiesta di surroga del 27 gennaio 2015, con comunicazione del 22 aprile 2015 il ricorrente chiedeva per la prima volta una rinegoziazione del tasso di interesse; rinegoziazione che veniva confermata dall'intermediario resistente in data 21 settembre 2015, con il riconoscimento di uno spread dell'1,8%. Alla luce delle circostanze ora evidenziate, il Collegio non ritiene di ravvisare alcun "irragionevole" ritardo nella conclusione dell'operazione di surroga imputabile all'intermediario resistente. Più in particolare, se si prende a riferimento la richiesta di rinegoziazione del ricorrente, il termine massimo previsto di "180 giorni" risulta ampiamente soddisfatto. Anche prendendo a riferimento la richiesta originaria di surroga del 27 gennaio 2015, tenendo conto delle segnalazioni pregiudizievoli del ricorrente rilevate dall'intermediario, può ritenersi che la conclusione dell'operazione avvenuta il 22 settembre 2015 sia comunque rispettosa dei termini negozialmente concordati, non potendosi, in ogni caso, riscontrare alcun ragionevole affidamento del ricorrente in una conclusione dell'operazione più rapida (certamente non nel termine di due mesi prospettato dal ricorrente). Per tali ragioni, le

richieste formulate dal ricorrente di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, comunque non provati, non possono trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.